

**SCHEMA DI
PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE
DEL NUOVO CENTRO RIABILITATIVO PER L'INFANZIA
IN VIA GUIDO RENI ANGOLO VIA BARLETTA**

TRA

**LA CITTA' DI TORINO
ASSESSORATO AL PIANO REGOLATORE GENERALE POLITICHE URBANISTICHE**

E

LA SOCIETA' IMMOBILIARE BOGINO 23 S.R.L.

PREMESSO CHE

- 1) l'area oggetto del presente atto, di proprietà della società Immobiliare Bogino 23 s.r.l., è identificata al N.C.E.U. al Foglio 1342 particelle 106, 108, 109, 110, 111 e 112 per una superficie complessiva di 7.996 mq.. Unitamente all'area di proprietà comunale censita al N.C.E.U. al Foglio 1342 particella 166 di mq. 860, costituisce il sub-Ambito 2 delle Aree da Trasformare per Servizi del P.R.G. denominate Ambiti "12.e Arbe" e "12.v Monfalcone", con superficie complessiva di mq. 8.856 (allegati n. 1, 2, 3) per le quali è prevista la trasformazione unitaria;
- 2) con deliberazione di Giunta Comunale mecc. n. 2012 04771/009 del 16 ottobre 2012 veniva approvato il Piano Esecutivo Convenzionato relativo al citato sub-Ambito 2 che prevede nello specifico la realizzazione di un edificio a destinazione residenziale e la cessione alla Città di un'area da destinare a verde pubblico e a viabilità/parcheggi (sistemazione tratto interno di Via Barletta);
- 3) il termine per la stipulazione della Convenzione attuativa del suddetto P.E.C., originariamente previsto nel 30 ottobre 2013, con deliberazioni di Giunta Comunale mecc. n. ~~2015~~²⁰¹⁴ 02671/009 del 10 giugno 2014 e mecc. n. 2014 06655/009 del 9 dicembre 2014 veniva prorogato fino al 30 ottobre 2015;

- 4) con deliberazione di Giunta Comunale mecc. n. 2015 05927/009 del 9 dicembre 2015, la Città accordava un'ulteriore proroga fino al 30 ottobre 2016, prendendo atto dell'impegno ad eseguire, entro il primo semestre 2016, le bonifiche sulle aree in cessione alla Città, che risultano attualmente in corso, ai sensi dell'art. 28 delle NUEA di PRG. Si prendeva contestualmente atto della nuova proposta progettuale presentata dai privati e volta ad insediare sulle aree del Sub-Ambito 2, in alternativa alle previsioni del P.E.C., e con rinuncia alla realizzazione della SLP residenziale, un centro specialistico per la rieducazione e la cura dei bambini affetti da gravi malattie infantili o oncologiche o portatori di disabilità motorie; rinuncia che diventerà operativa ad approvazione del progetto che consentirà l'edificazione del citato centro specialistico.
- 5) la citata proposta progettuale, comprensiva dello schema di Convenzione urbanistica, ai sensi dell'art. 19, comma 5, delle N.U.E.A. del P.R.G., qualora approvata dalla Città, comporterà la perdita di efficacia del vigente P.E.C.;

TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto)

Il presente Protocollo ha per oggetto la realizzazione del Nuovo Centro Riabilitativo per l'infanzia sulle aree ricomprese nel sub-Ambito 2 delle Aree da Trasformare per Servizi del P.R.G. denominate Ambiti "12.e Arbe" e "12.v Monfalcone", di proprietà della società Immobiliare Bogino 23 s.r.l., dettagliate al punto 1) delle Premesse.

Articolo 2

(Impegni in capo all'Assessorato al Piano Regolatore Generale)

L'Assessorato al Piano Regolatore Generale attiverà gli approfondimenti istruttori finalizzati al convenzionamento ai sensi dell'art. 19 comma 5 delle NUEA di PRG per la realizzazione del Nuovo Centro Riabilitativo per l'infanzia in Via Guido Reni angolo Via Barletta" (allegati n. 4 e 5). In tale atto verranno puntualmente definite le modalità di utilizzo pubblico dello stesso.

Articolo 3

(Impegni in capo alla società Immobiliare Bogino 23 s.r.l.)

In sostituzione della SLP residenziale prevista nel PEC approvato, la società si impegna a realizzare a propria cura e spese l'opera in progetto e a gestirla, anche attraverso la creazione di una

Fondazione adeguatamente patrimonializzata, con scopi filantropici, di intesa con gli Assessorati competenti della Città.

Rimane confermato l'impegno della cessione gratuita alla Città dell'area destinata viabilità/parcheggi inerente la sistemazione del tratto interno di Via Barletta e sul sedime della stessa.

Resta altresì inteso che nessun onere diretto o indiretto sarà posto a carico della Città.

In sede di approvazione del citato progetto, il Proponente inoltrerà formale istanza di rinuncia al P.E.C. di cui sopra.

Articolo 4 (Impegni delle Parti)

Le Parti si impegnano in particolare a:

- collaborare nella redazione e attuazione delle singole fasi del progetto;
- utilizzare forme di collaborazione e coordinamento, con il ricorso, ove ne sussistano le condizioni oggettive e di contesto, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa.

Articolo 5 (Allegati)

Allegato 1) Estratto PRG e scheda NUEA

Allegato 2) Estratto Studio Unitario d'Ambito

Allegato 3) Planimetria catastale con individuazione delle proprietà

Allegato 4) Planimetria generale

Allegato 5) Inserimento ambientale

Torino, _____

L'ASSESSORE AL PIANO REGOLATORE GENERALE E POLITICHE URBANISTICHE

LA SOCIETA' IMMOBILIARE BOGINO 23 S.R.L.